



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.7.2018
COM(2018) 541 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Raccomandazione

di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica della Gambia

ALLEGATO

Direttive di negoziato

- Obiettivo dei negoziati è la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia, in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca e con le conclusioni del Consiglio, del 19 marzo 2012, in merito alla comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.
- L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile dovrebbe pertanto definire il quadro, i principi e gli obiettivi generali che costituiranno la base del partenariato con la Gambia. L'accordo dovrebbe contenere una clausola che abroga l'attuale accordo tra il Governo della Repubblica della Gambia e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della Gambia¹.
- Per promuovere la pesca sostenibile e responsabile con benefici reciproci per l'UE e la Gambia mediante il nuovo accordo e il relativo protocollo, la Commissione baserà i propri obiettivi di negoziato sui seguenti elementi:
 - garantire l'accesso alla zona economica esclusiva (ZEE) della Repubblica della Gambia e le necessarie autorizzazioni affinché le navi della flotta dell'UE possano pescare nella ZEE, sviluppando in questo modo la rete degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile di cui dispongono gli operatori dell'UE;
 - tenere conto dei migliori pareri scientifici disponibili e dei pertinenti piani di gestione adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) per garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani su scala internazionale. Le attività di pesca dovrebbero concentrarsi esclusivamente sulle risorse disponibili, tenendo conto della capacità di pesca della flotta locale e prestando particolare attenzione alla natura altamente migratoria degli stock coinvolti;
 - cercare di ottenere una quota appropriata delle risorse di pesca, commisurata agli interessi delle flotte dell'UE, qualora le risorse in questione interessino anche altre flotte straniere;
 - garantire che l'accesso alle attività di pesca sia basato sulle operazioni della flotta dell'UE nella regione, alla luce delle migliori e più aggiornate valutazioni scientifiche disponibili;
 - stabilire un dialogo volto a rafforzare la politica settoriale al fine di incoraggiare l'attuazione di una politica della pesca responsabile che tenga conto degli obiettivi di sviluppo del paese, segnatamente in materia di governance della pesca, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, controllo, monitoraggio e sorveglianza delle attività di pesca e consulenza scientifica, e promuovere attività economiche per contribuire, tra l'altro, ad affrontare le cause della migrazione dalla Gambia;
 - includere una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici.

¹ Regolamento (CEE) n. 1580/87 del Consiglio del 2 giugno 1987 (GU L 146 del 6.6.1987).

- Il protocollo dovrebbe definire in particolare:
- le possibilità di pesca, per categoria, che saranno assegnate alle navi dell'Unione europea,
 - la contropartita finanziaria e le relative modalità di pagamento, e
 - i meccanismi di attuazione del sostegno settoriale.